



**TRIBUNALE DI TRAPANI**  
**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI**

*Rilevato* che l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 nr. 18 ha previsto una legislazione emergenziale diretta a regolare la gestione dei processi, in modo tale da contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi di essa sullo svolgimento della attività giudiziaria;

*Considerato* che appare essenziale in tale periodo la stipula di un apposito protocollo tra i magistrati di quest'Ufficio Giudicante e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede che, nel rispetto delle prescrizioni della normativa sopra richiamata, per i processi civili individui una preventiva intesa sulle modalità di gestione delle udienze non suscettibili di rinvio d'ufficio: che in particolare, vanno condivise quelle prassi che contemperino, da un lato, l'esigenza di distanziamento sociale a tutela della salute delle stesse parti e di tutti gli operatori giudiziari (avvocati, personale amministrativo e giudiziario) e, dall'altro il corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale, fornendo le adeguate risposte alle esigenze di giustizia della collettività.

*Ritenuto* che l'intesa in questione, pienamente conforme nei suoi contenuti alle linee guida dettate dal CSM con circolare nr. 186/VV/2020, è in questa prima fase destinata ad operare sino al 15 aprile 2020, arco di tempo nel quale è previsto il rinvio d'ufficio delle cause non urgenti (ex comma primo dell'art.83 del menzionato del d.l. n.18/2020).

*Considerato* che ad essa si è pervenuti in esito ad un approfondito confronto con la classe forense (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e

Camera Civile in sede), con il contributo di tutti i magistrati giudicanti destinati al comparto civile, con una partecipata elaborazione esegetica illustrata dal Presidente della sezione civile nella relazione del 30 marzo 2020 ;

## **APPROVANO**

il seguente :

### ***PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI***

#### ***Disposizioni generali***

- 1-le udienze verranno tutte celebrate a parte chiuse ai sensi dell'art. 128 c.p.c.;
- 2-In via preferenziale, ove la tipologia delle cause lo renda praticabile, sarà attuata la trattazione scritta delle cause, ferma restando la possibilità per i difensori di richiedere la trattazione tramite collegamento da remoto. La richiesta di trattazione da remoto dovrà essere formulata almeno quattro giorni prima dell'udienza (virtuale) fissata per la trattazione scritta e dovrà essere motivata: il magistrato procedente (ovvero il Presidente della Sezione se si tratti di procedimento per il quale è prevista l'udienza collegiale) provvederà sulla richiesta e, nel caso di ammissione alla trattazione scritta, fornirà alle parti costituite tutte le indicazioni del caso. Resta inteso che, per quei procedimenti che vedono la partecipazione necessaria delle parti, si procederà alla trattazione orale in udienza, alla presenza dei difensori e delle parti medesime: in questi casi, le trattazioni verranno fissate *ad horas*: i magistrati sono tenuti al massimo rispetto degli orari fissati ed i difensori e le parti, per parte loro, sono tenuti a comparire all'orario fissato. Al fine di limitare il numero delle persone partecipanti all'udienza, va esclusa la partecipazione all'udienza "fisica" dei praticanti degli avvocati e dei tirocinanti dei magistrati: praticanti e tirocinanti

parteciperanno, invece, alle udienze tenute da remoto ed, in questo caso, si darà atto della loro presenza nel verbale;

3-qualora si proceda con l'udienza da remoto, la oggettiva complessità delle procedure e l'esigenza di curare un collegamento affidabile comportano la necessità di fissare un numero limitato di procedimenti per udienza: i singoli magistrati, quindi, dovranno curare che, per ogni udienza da remoto, sia fissato un congruo numero di procedimenti;

3-L'utilizzo degli applicativi Teams ovvero Skype for Business va previsto anche per lo svolgimento delle camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze, anche qualora non siano immediatamente successive all'udienza ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi delle parti;

4-i procuratori delle parti, così come i consulenti, i curatori ed in generale tutti i professionisti che debbano interloquire con i magistrati e con le cancellerie dovranno formulare le loro istanze, richieste di chiarimenti ed altro **esclusivamente** per via telematica ovvero utilizzando l'indirizzo istituzionale di ciascun magistrato ovvero di ciascun ufficio. Qualora si ravvisi la necessità di una interlocuzione di persona, si procederà previo appuntamento telefonico

Con riferimento alla gestione delle due diverse tipologie di udienza (trattazione scritta e collegamento da remoto) si prevede quanto segue.

### ***UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA***

***- art. 83 lett. h D.L. 18/2020 -***

#### **Attività preliminari all'udienza**

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico,

assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.

Va prevista la possibilità di procedere al giuramento del ctu per via telematica anche per iscritto: a tal fine, dopo che il giudice abbia disposto la consulenza indicando i quesiti nominando il consulente, dovrà essere concesso alle parti un breve termine di giorni 7 per proporre eventuali osservazioni al quesito od altre questioni inerenti la consulenza disposta; decorso questo termine il giudice procederà a definire il quesito, trasmetterà l'ordinanza al ctu il quale depositerà entro tre giorni o nel termine stabilito dal giudice, per via telematica e sottoscritta con firma digitale, l'accettazione dell'incarico e la formula di impegno, chiedendo i termini necessari all'espletamento della consulenza ed ogni altra richiesta; all'esito, il giudice emetterà un ulteriore provvedimento con il quale concederà i termini per lo svolgimento della perizia, la presentazione di osservazioni e quant'altro necessario al suo espletamento;

altre udienze (quali quelle fissate ai fini della sospensiva) i difensori delle parti depositeranno brevi note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni; il giudice entro cinque giorni dall'udienza già fissata, adotterà il provvedimento del caso);

all'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno in ipotesi essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio ovvero potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma settimo lettera g) DL 18/2020 (previa comunicazione di giorno, ora e modalità di collegamento) o in tribunale, secondo le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ex art. 83, comma sesto D.L. 18/2020;

7) Il Giudice procederà alla fissazione di nuova udienza secondo le modalità che riterrà più opportune ( trattazione scritta o collegamento da

remoto), qualora, nel termine assegnato, non venga depositato alcun atto ovvero non pervenga alcuna comunicazione di sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio, ovvero alcuna richiesta motivata di rinvio,

8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

9) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

#### **UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO**

**- art. 83 lett. f) D.L. 18/2020 -**

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento". Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione della celebrazione dell'udienza da remoto tramite applicativo microsoft teams.

Il collegamento avverrà tramite le modalità indicate nei vademecum che vengono allegati al presente protocollo (quelli di angelo piraino che ho già inserito nel nostro teams).

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde verificare la modalità di celebrazione dell'udienza da remoto.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo entro quattro giorni dalla celebrazione dell'udienza una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (NON PEC) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

## 2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale".

Nel verbale di udienza il giudice:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione ;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con



necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari);

11. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA:

a) garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444;

b) garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

c) avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze

Clausola di salvaguardia.

il Giudice, in linea con le raccomandazioni esplicitate nelle linee guida del CSM, in considerazione del prevalente rilievo del diritto alla salute potrà valutare il rinvio dell'udienza anche per i procedimenti urgenti richiamati dal comma 3 lett.a del d.l. n.18/2020 ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Le parti si impegnano a verificare periodicamente l'attuazione del presente protocollo e a proporre le eventuali modifiche che si renderanno necessarie.

Trapani 1 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

*Quonmericio (giurista delega conferita)*

Le parti;

Visto il decreto legge n. 23 dell' 8 aprile 2020;

letto l'art. 36, che al comma 1 prevede "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020";

prorogano l'operatività del protocollo sino all'11 maggio 2020.

Trapani, 16 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale

*Andree Ferraro*

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

*Quonmericio (giurista delega conferita)*

TRIBUNALE DI TRAPANI  
Depositato in Segreteria

Oggi 16/04/2020

*Dr*